

Inps
Messaggio 20 settembre 2017, n. 3616

Disoccupazione speciale edile, ultime precisazioni Inps

L'articolo 2, comma 71, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), come sostituito dall'articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha abrogato - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - il trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia di cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Su tale questione l'Inps era già intervenuto con la circolare 7 gennaio 2013, n. 2.

Il nuovo intervento dell'Inps

Ora, tornando sulle istruzioni precedentemente impartite, in relazione al paragrafo 3.3, in cui si affermava che il trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia era abrogato dal 1° gennaio 2017 e che si sarebbero potute accogliere sole le domande di tale trattamento relative a eventi di licenziamento

L'Inps precisa che, raggiunti i requisiti necessari all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione entro la data del 31 dicembre 2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31 dicembre 2016

interventuti entro il 30 dicembre 2016, l'Istituto - alla luce del fatto che sono stati emanati alcuni decreti ministeriali di concessione del trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 2016 - dopo aver chiesto chiarimenti al Ministero del lavoro, ha precisato che le domande della prestazione in esame possono essere presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, raggiungimento che doveva intervenire entro il 31 dicembre 2016. ●

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Inps

Messaggio 20 settembre 2017, n. 3616

Oggetto: Abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia di cui all'articolo 11 della legge n. 223 del 1991. Decorrenza. Chiarimenti. Modifica alla circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013.

Con la circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013 è stato indicato, al paragrafo 3.3, che il trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia di cui all'articolo 11 della legge n. 223 del 1991, è abrogato dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 71, lett. c), della legge 28.6.2012, n. 92, come sostituito dall'articolo unico, comma 250, lett.

h), della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.

L'Istituto, con la predetta circolare, ha fornito istruzioni operative e procedurali in base alle quali si sarebbero potute accogliere le sole domande del trattamento in oggetto relative ad eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016.

Tuttavia, a seguito dell'emanazione di alcuni decreti ministeriali di concessione del predetto trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 2016, sono stati richiesti chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Lo stesso, con la nota m_ips.40.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010141.23-06-2017 (all. 1), ha precisato che

con la propria circolare n. 16 del 20.04.2016 è stato definito l'ambito di applicazione dell'articolo 11 della legge n. 223/91, alla luce della previsione dell'articolo 2, comma 71, lett. c) della legge 28.6.2012, n. 92, come sostituito dall'articolo unico, comma 250, lett. h), della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228.

Pertanto, tenuto conto dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 11 della legge n. 223 del 1991, a decorrere dall'1.1.2017, il Ministero vigilante ha precisato che le condizioni e i requisiti, previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993, per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell'accesso al trattamento speciale di disoccupazione in esame, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell'arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016 ed entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale ed essere presentata la domanda presso gli uffici competenti.

Raggiunti i requisiti necessari all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione entro la data del 31.12.2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016.

Quindi, in relazione a quanto sopra, il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 3.3. (Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991) della richiamata circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 vengono così sostituiti:

«Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo "7", con codice "motivo cessazione 80", potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016».

Allegato 1

Ministero del Lavoro - Nota 23 giugno 2017, prot. 10141
Oggetto: Articolo 11 legge n. 223/91 - Precisazione relativa alla data di licenziamento.

Si riscontra la nota inviata via mail (INPS 0005 24/05/2017 0008801) nella quale codesto Istituto pone in discussione alcuni decreti direttoriali, relativi alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/91, evidenziando la circostanza che, a fronte dell'abrogazione della citata normativa a decorrere dal 1.1.2017, il trattamento autorizzato dai predetti provvedimenti si estende anche ad alcuni lavoratori licenziati dopo il 31.12.2016.

Si allega, al riguardo, la circolare n. 16 del 20/04/2016, adottata dopo aver acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, con la quale è stato definito l'ambito di applicazione dell'articolo 11 della legge n. 223/91, alla luce della previsione dell'articolo 2, comma 71, della legge 28.6.2012, n. 92. Nella suddetta circolare, tenuto conto dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 11 della legge n. 223/91 a decorrere dal 1.1.2017, si è stabilito che le condizioni e i requisiti, previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993 per l'individuazione dei casi di crisi occupazionali ai fini dell'accesso al trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della citata normativa, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell'arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016.

Entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale e la presentazione della domanda presso gli uffici competenti.

Raggiunti i requisiti necessari all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione entro la data del 31.12.2016, di vigenza della normativa di cui trattasi, alla luce della citata delibera CIPI del 19.10.1993, la corrispondenza del trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza entro l'anno 2016, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere.